



COMUNE DI BUDDUSÒ

PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO-CULTURALE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e D.M. 7 giugno 1999)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

ANNUALITÀ 2026

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE

RENDE NOTO CHE

- con Delib.G.R. n. 36/36 del 9.7.2025 la Giunta regionale ha determinato criteri regionali per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi e la ripartizione delle risorse tra i comuni del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- con la Determinazione RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2222 del 21.07.2026 è stato approvato il nuovo bando permanente al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- in considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, sarà effettuata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti;
- il Comune predispone la graduatoria dei beneficiari ed effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il comune di Buddusò, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, provvederà ad erogare i contributi destinati ai conduttori, al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima;
- il Comune pone in essere tutte le azioni necessarie affinché il procedimento si concluda con l'erogazione delle risorse ai beneficiari nel minor tempo possibile;
- nell'applicazione del procedimento in oggetto, trova applicazione, nell'ottica di semplificazione amministrativa, l'art. 18 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

1. Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica situate nel Comune di Buddusù e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare. Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

2. Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999):

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

3. Determinazione della misura del contributo

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori. In sede di determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, il Comune non tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Tali benefici sono considerati solo in sede di liquidazione al beneficiario. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisisce la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, sarà effettuata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.

Resta fermo che il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;

Periodo locazione: febbraio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio 5: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;
canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;
canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;
ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;
quota Comune 1= € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;
quota Comune 2= € 2.200 x € 2.600 / € 3.600= € 1.588,89.

Esempio 6: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;
contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;
quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;
altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00;
contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

L'eventuale beneficio percepito non riduce il fabbisogno previsionale comunicato alla Regione, ma è considerato esclusivamente in sede di liquidazione, sulla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario.

In tutti gli esempi il periodo di locazione è indicato al solo fine di individuare il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento e, ove ricorrano contratti riferiti a Comuni diversi, la quota di contributo imputabile a ciascun Comune; una volta determinato tale importo, il contributo non è ulteriormente ridotto in proporzione al numero di mensilità di titolarità del contratto.

4. Modalità di individuazione dei destinatari dei contributi

I Comuni pubblicano il bando/avviso pubblico, istruiscono le istanze e determinano il fabbisogno previsionale degli aventi diritto, che trasmettono alla Regione entro il 15 novembre per l'anno 2026. Ai fini della determinazione del fabbisogno previsionale, i Comuni possono tenere conto anche delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 3.

Per le annualità successive, il Servizio competente comunicherà i termini per la trasmissione del fabbisogno. I Comuni, ai fini della liquidazione del contributo, acquisiscono le ricevute di pagamento, i bonifici o ogni altra documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento del canone di locazione. La documentazione prodotta deve consentire al Comune di ricondurre i pagamenti al contratto di locazione oggetto della domanda, all'alloggio e al periodo per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone

referibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune presentano istanza a tutti i Comuni interessati. Ciascun Comune trasmette alla Regione il proprio fabbisogno in relazione al periodo di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune tiene conto del contributo massimo determinato ai sensi dell'articolo 3 e indica la quota di propria competenza, calcolata in proporzione al canone riferito al periodo di locazione nel rispettivo Comune. Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. Qualora emerga tale circostanza, il richiedente è invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato dal Comune. In mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo sono dichiarate inammissibili.

5. Determinazione delle risorse da ripartire tra i comuni

La Regione provvederà alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra i Comuni in misura proporzionale al fabbisogno complessivo comunicato.

La liquidazione delle risorse, così come sopra determinata, avverrà al netto delle eventuali economie maturate negli anni precedenti e dichiarate dai Comuni.

Considerato che le risorse trasferite dalla Regione potrebbero risultare insufficienti a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

6. Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 4. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

7. Modalità di presentazione della domanda

Il modulo di domanda, al quale allegare documento di identità, le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese precedente la presentazione della domanda, copia contratto di locazione regolarmente registrato, ISEE aggiornato (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, Codice IBAN di C/C Bancario o postale intestato al richiedente, è disponibile on-line sul sito istituzionale dell'ente www.comune.budduso.ss.it o in formato cartaceo presso

l'ufficio Informagiovani-informafamiglie.

Può essere trasmesso a mano presso l'ufficio protocollo o tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comunebudduso.ss.it, entro e non oltre **le ore 10.00 del 02.10.2026**.

Gli utenti possono rivolgersi all'Ufficio Informagiovani-informafamiglie per la predisposizione della domanda, previo appuntamento telefonico al n. 3490874853, negli orari di apertura al pubblico.

In caso di presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, o privi degli allegati richiesti, la domanda sarà respinta. È responsabilità del richiedente verificare la correttezza dell'istanza e della documentazione presentata.

È ammessa una sola istanza da parte di ciascun nucleo familiare, qualora siano protocollate più domande, verrà presa in considerazione l'ultima protocollata.

8. Elenco dei beneficiari e ricorsi

Le domande, accolte sulla base del numero di protocollo, verranno valutate dal Servizio Sociale professionale che provvederà a stilare l'elenco dei beneficiari entro il 16.10.2026.

Il fabbisogno sarà trasmesso alla Regione entro il 15.11.2026.

9. Responsabile del procedimento

La Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Area socio-culturale Dr.ssa Nadia Bellu, disponibile negli orari di apertura al pubblico, ai seguenti contatti:

Telefono: 079.5610038

Mail: assistentesociale@comunebudduso.ss.it

Pec: servizisociali@pec.comunebudduso.ss.it

10. Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, secondo le seguenti modalità:

- all'Albo Pretorio del Comune di Buddusò;
- nel sito istituzionale dell'ente www.comune.budduso.ss.it

Sarà data diffusione inoltre tramite i canali telematici e social del territorio.

11. Informativa sul trattamento dei dati personali reg. UE N° 679/2016

Il Comune di Buddusò, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del

procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE

Dr.ssa Nadia Bellu